

## **ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI LINGUISTICI**

Nel corso dell'ultima riunione del Comitato tecnico consultivo (29 gennaio 2008) da parte dei rappresentanti delle autonomie è stata rappresentata la preoccupazione dei soggetti dell'amministrazione locale in ordine a quanto previsto del comma 79 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, il quale, nel modificare l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclude per le pubbliche amministrazioni l'assunzione del personale a tempo determinato, riservando tale forma di rapporto di lavoro solo per i contratti stipulati per periodi non superiori a tre mesi ovvero per esigenze stagionali.

La preoccupazione degli enti locali nasce dal timore che possa venire meno il supporto del personale assunto a tempo determinato, oggi molto qualificato a svolgere le funzioni presso gli sportelli linguistici.

E' stata interpellato il Dipartimento per la funzione pubblica il quale ha espresso l'avviso che il quadro normativo relativo alla materia afferente le minoranze linguistiche storiche detta una disciplina speciale per i contratti a tempo determinato "rispondendo ad una finalità primaria del nostro ordinamento giuridico che è quella prevista dall'art. 6 della Carta costituzionale ...". Per tale motivo il legislatore, secondo il suddetto Dipartimento, si è preoccupato di garantirla in via continuativa dando la possibilità per le amministrazioni locali sprovviste di personale idoneo di assumere personale a tempo determinato e pertanto i relativi contratti, potendo avere la durata massimo di un anno ed essendo finanziati con le risorse stanziare dal legislatore, rappresentano una categoria speciale di contratti a tempo determinato già inclusi dal regime ordinario di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Resta fermo che il personale assunto con tali contratti debba essere reclutato mediante espletamento di apposita procedura selettiva prevista dal menzionato d. lgs. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale e in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale (v. D.P.C.M 4 ottobre 2007, punto 2, lett. a).

Per quanto attiene l'intervento relativo alla formazione, la competenza del personale esperto in qualità di docente della lingua deve essere in ogni caso certificabile (v. D.P.C.M 4 ottobre 2007, punto 2, lett. b).

Il menzionato Dipartimento non ritiene invece possano essere utilizzate le risorse stanziare dalla legge per il personale del comune assunto a tempo indeterminato.